



## **COMUNE DI SPILAMBERTO**

*P.zza Caduti della Libertà, n. 3 – 41057 Spilamberto  
Provincia di Modena*

\*\*\*\*\*

# Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile

\*\*\*\*\*

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.74 del 28.10.2004

**Sommario**

Art. 1 - Campo d' Applicazione.....	3
Art. 2 - Obiettivi e finalità .....	3
Art. 3 – Definizioni .....	3
Art. 4 - Programmi annuali delle installazioni .....	4
Art. 5 – Informazione .....	5
Art. 6 – Documentazione Tecnico – amministrativa per il programma annuale.....	5
Art. 7 - Aree di proprietà comunale.....	6
Art. 8 – Procedimenti autorizzatori.....	7
Art. 9 - Impianti mobili di telefonia cellulare.....	7
Art. 10 - Divieti di localizzazione e limitazioni.....	8
Art. 11 - Installazioni su proprietà comunali .....	8
Art. 12 – Spese istruttorie .....	9
Art. 13 - Vigilanza e controllo .....	9
Art. 14 – Informazione scientifica.....	9
Art. 15 - Sanzioni.....	9
Art. 16 – Norme generali .....	9

## **Art. 1 - Campo d' Applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell' art. 8, c. 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l' installazione e l' esercizio, nel territorio del Comune di Spilamberto, degli impianti di telefonia mobile di cui al capo III° della L.R. 31/10/2000 "*Norme per la tutela dell' ambiente dall' inquinamento elettromagnetico*" e successive modifiche e integrazioni, in attuazione degli artt. 8÷12 della legge regionale medesima, e nell'esercizio dell' autonomia assegnata all' Ente Locale dal vigente quadro ordinamentale e dallo Statuto comunale.

## **Art. 2 - Obiettivi e finalità**

1. Il Comune di Spilamberto informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:

- a) minimizzazione dell' esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento ai ricettori a tal riguardo sensibili di cui al successivo art. 3, c. 1 lett. f1), f2) e f3);
- b) Contenimento dell'impatto visivo e ambientale delle strutture per telefonia cellulare, stabilendo delle indicazioni alle quali i gestori dovranno attenersi e indicando agli stessi delle aree idonee e disponibili dove ubicare gli impianti;
- c) equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- d) Creazione di un sistema trasparente di monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico generato dagli impianti di telefonia cellulare che garantisca alla cittadinanza un controllo periodico;
- e) trasparenza dell'informazione alla cittadinanza.

## **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

### a) Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere *fissi* o *mobili*.

### b) Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Spilamberto;

### c) Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l' installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale;

d) Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

e) Catasto degli impianti esistenti

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli *impianti fissi* di telefonia mobile installati nel territorio comunale - e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati e delle informazioni e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di un'esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti. Il catasto è gestito dall'ARPA.

f) Aree sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della LR 30/2000, sono da considerare aree sensibili:

f1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza;

f2) le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza;

f3) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, **compresi gli asili nido.**

f4) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale, comprese le aree definite come Beni culturali nel vigente PRG;

f5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

#### **Art. 4 - Programmi annuali delle installazioni**

1. Al fine di coordinare e autorizzare le installazioni di impianti per telefonia cellulare, i gestori dovranno presentare entro il 30 settembre di ogni anno il programma di installazioni da effettuarsi nell'anno successivo, indicando la localizzazione puntuale degli impianti, nonché le eventuali aree di ricerca di collocazione degli impianti, ai sensi dell'articolo 8 della L.R.30/00. Il Programma, che dovrà corrispondere alle finalità e agli obiettivi di cui all'art. 2, dovrà contenere la documentazione tecnica prevista all'art.8 comma 9 della Legge Regionale n. 30/2000 e dalla direttiva applicativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197.

2. Obiettivo della programmazione è garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, perseguendo la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune anche attraverso la condivisione di siti e l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici.

3. Il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

4. Nella predisposizione dei programmi annuali i gestori del servizio sono tenuti a verificare prioritariamente la disponibilità di aree di proprietà comunale compatibili con le proprie esigenze radioelettriche nonché sotto il profilo sanitario, urbanistico- edilizio e ambientale.

5. E' obbligatorio, ove possibile in relazione alle esigenze radioelettriche dei singoli gestori, l'accorpamento di più impianti sulla stessa struttura portante al fine di ridurre

al minimo il numero fisico dei pali installati. A tal fine ogni struttura portante dovrà essere idonea ad ospitare i sistemi di antenna di almeno 3 gestori.

6. Qualora uno o più gestori non presentino la rispettiva programmazione entro il termine previsto (30 settembre), le richieste di autorizzazione dei singoli impianti seguiranno le procedure ed i tempi previsti per siti non compresi nel Programma annuale.

7. Il Programma annuale, oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 m.) nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il Comune valuta la compatibilità urbanistico – edilizia di tali aree, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

8. Il Comune può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali e/o alle aree di ricerca presentate e/o l'eventuale condivisione dei siti.

### **Art. 5 – Informazione**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

2. Sono soggetti a pubblicizzazione il Programma annuale e le singole richieste di installazioni puntuali non previste nell'ambito del programma annuale.

3. Sono esclusi dalla procedura di pubblicizzazione i programmi annuali che prevedono solamente aree di ricerca.

4. Il Comune dà notizia della presentazione dei programmi, qualora previsto, tramite avviso di deposito all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e su un giornale ad ampia diffusione locale.

5. Nei 15 giorni successivi la scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio potranno essere presentate eventuali osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

### **Art. 6 – Documentazione Tecnico – amministrativa per il programma annuale**

I suddetti programmi dovranno essere corredati della documentazione sottoelencata prodotta in 6 copie:

1- Cartografia in scala 1:5000 del territorio riguardante le installazioni con indicati i siti puntuali preesistenti nonché i nuovi siti e le eventuali aree di ricerca completi di nomenclatura, nonché di tutti i dati utili alla ubicazione, (coordinate geografiche, Via, numero civico ecc.)

2- Progetto dell'impianto contenente le caratteristiche generali del sito, ovvero:

- Elaborati grafici in scala 1:200

- Inserimento fotografico

- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione

- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico

3- Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche radioelettriche del sito, contenente:

- Frequenza di lavoro in ricezione e trasmissione
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt elettrico o meccanico.
- Direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante corredati dell'attenuazione in dB misurata ogni 2 gradi
- Descrizione dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio
- Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari delle antenne
- Valutazione del campo generato dall'impianto in condizioni di massimo servizio, compresi i contributi derivanti dalla presenza di altri impianti nelle vicinanze.

**In caso di installazioni su edifici** oltre alla documentazione di cui ai punti 1) 2) 3) è richiesta,

- Planimetria dell'edificio in scala 1:100 corredata dei prospetti verticali con il posizionamento delle antenne.

Infine, nel caso di **installazione di microcelle**, oltre alla documentazione di cui ai punti 1) 2) 3) è richiesta la seguente:

- Lunghezza sbraccio;
- Prospetti verticali in scala opportuna ( 1:50 o 1:100 ) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- Pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 metri dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista la presenza prolungata di persone ( abitazioni, negozi, bar, edicole ecc.) con le relative distanze ed altezze;
- Stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.

In particolare, per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata, in scala adeguata ( 1:50 o 1:100 ), la pianta dei locali interessati dall'installazione con indicato il punto dove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti ( sezioni orizzontali e verticali ).

La valutazione di compatibilità di una nuova SRB deve tener conto non solo dell'esistente, ma anche dei vincoli e delle previsioni urbanistiche già contenute nei piani comunali.

### **Art. 7 - Aree di proprietà comunale**

Il Comune di Spilamberto ha individuato aree di proprietà comunale (vedi Allegato A), che, fatte salve le necessarie verifiche di rispetto dei limiti di campo elettromagnetico di Legge, nonché le valutazioni di compatibilità urbanistico – ambientale, possono essere utilizzate per l'installazione di impianti di telefonia cellulare.

## **Art. 8 – Procedimenti autorizzatori**

Le autorizzazioni relative all'installazione ed alla messa in esercizio degli apparati e impianti intervengono:

- a) di norma, a seguito della presentazione del Programma annuale di cui al punto 3);
- b) qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale, su richiesta motivata del gestore, purché si sia concluso il periodo di esame dei programmi annuali (con il rilascio o diniego delle autorizzazioni per installazioni puntuali e la comunicazione della valutazione della compatibilità o incompatibilità urbanistico – edilizia ed ambientale delle aree circoscritte o di ricerca);
- c) qualora si tratti di impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico – edilizia ed ambientale.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro 90 giorni rispettivamente dalla presentazione del Programma (nel caso a) o dell'istanza (casi b – c), dallo Sportello Unico per le attività produttive di cui al DPR 447/1998, cui vanno presentati sia il Programma annuale sia le istanze per singole installazioni.

Le autorizzazioni riguardano solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre per le aree circoscritte il Comune ne valuta la compatibilità urbanistico – edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alla prescritta procedura (previa pubblicazione ed acquisizione pareri ARPA ed AUSL), in seguito ad inoltro di apposita domanda (caso c).

## **Art. 9 - Impianti mobili di telefonia cellulare**

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.

2. Gli impianti di cui al comma 1, possono essere previsti:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
- b) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

3. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole di ARPA e AUSL;
- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.

4. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc.), il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 3.

5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come

installazioni non autorizzate e, come tali, soggette alle sanzioni previste all'art. 17 della Legge Regionale 30/2000.

6. E' vietata l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia cellulare in tutti i casi previsti dall'art.9 della L.36/2001, dall'art.9 della L.R. 30 / 2000 e dalla Direttiva Regionale 197/2001 e al successivo art. 10.

### **Art. 10 - Divieti di localizzazione e limitazioni**

1. Le localizzazioni di impianti Stazioni Radiobase (SRB) sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n.11 del 1988, nonché su edifici di valore storicoarchitettonico e monumentale e sulle aree sensibili come definite all'art. 3 c.1 lett. f.

2. Sono altresì vietate le installazioni di impianti SRB nelle aree di verde pubblico attrezzato.

3. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente. A tale fine per prossimità deve intendersi una distanza inferiore a 200 m.

4. Gli impianti, dovranno essere progettati con l'obiettivo di minimizzare l'emissione di campi elettromagnetici (che comunque dovranno rientrare nei valori stabiliti dalla normativa vigente) e ridurre al minimo l'impatto ambientale.

5. A tale scopo dovranno essere adottate tutte le misure atte ad armonizzare l'inserimento dell'impianto nell'ambiente circostante, con eventualmente l'uso di colorazioni opportune, siepi di mascheramento ecc.

6. Gli shelter che custodiscono le apparecchiature andranno posizionati in modo da essere poco visibili, per esempio mascherati con siepi o alberature.

### **Art. 11 - Installazioni su proprietà comunali**

1. Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima del rilascio del permesso a costruire dovrà essere approvato un apposito atto volto a regolamentare:

- la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione;
- il corrispettivo previsto per la concessione;
- i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto;
- le modalità di manutenzione degli impianti;
- l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati una volta scaduta la validità della concessione;
- le forme di garanzia per gli obblighi previsti;
- la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi qualora l'Amministrazione Comunale decida di recedere dalla Concessione in uso dell'immobile dandone comunicazione al titolare;

- la possibilità da parte del Comune di Spilamberto di stipulare appositi contratti con altri gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni, concedendo, anche parzialmente, gli spazi disponibili.

2. In relazione al periodo di effettivo mantenimento dell'impianto, analogo atto dovrà essere stipulato anche per gli impianti mobili da localizzarsi su area pubblica.

### **Art. 12 – Spese istruttorie**

Il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la messa in esercizio degli apparati ed impianti di telefonia mobile comporta il pagamento, a carico del richiedente, delle spese istruttorie di cui al punto 8.2 della Direttiva della Giunta regionale n.197 del 20.2.2001.

### **Art. 13 - Vigilanza e controllo**

1. Il Comune effettuerà attività di controllo e di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi di ARPA ed AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. 44 del 19 aprile 1995. Verrà promosso il monitoraggio con carattere di continuità partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate direttamente da Arpa.

3. ARPA effettuerà verifiche strumentali, successivamente all'installazione dell'impianto, nei punti ritenuti più significativi, ed in particolare:

a) nelle aree sensibili (aree con attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche);

b) in tutte quelle situazioni in cui, anche di concerto con l'Amministrazione Comunale, se ne ravveda l'opportunità.

### **Art. 14 – Informazione scientifica**

1. Verranno organizzate, in collaborazione con ARPA e AUSL, iniziative di informazione della cittadinanza e verranno divulgati i dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico.

### **Art. 15 - Sanzioni**

Per quanto concerne le fattispecie che danno origine all'applicazione di sanzioni amministrative e la determinazione dei relativi importi, si rinvia a quanto prescrivono la legge 36/2001 e la L.R. 30/2000 e la Direttiva regionale citata.

### **Art. 16 – Norme generali**

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia e, in particolare, alla L. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi decreti applicativi ed alla L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e relative direttive applicative.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

**ALLEGATO A**

- 1) Spilamberto – Campo Sportivo “1° Maggio”
- 2) Spilamberto – Rotonda centrale comparto Sipe “Le Alte” (Area di urbanizzazione in fase di acquisizione)
- 3) Spilamberto – Cimitero
- 4) Spilamberto – verde pubblico costituente arredo stradale (incrocio via Masera – via Modenese)
- 5) Spilamberto – verde pubblico (incrocio via S. Vito – via Modenese)
- 6) Spilamberto – comparto Ditta SITMA (Area di urbanizzazione di futura acquisizione)
- 7) Spilamberto – Parcheggio Piazza Dei Tintori
- 8) Spilamberto – ex Macello
- 9) Settecani – “Circolo Arci”
- 10) S. Vito – via Medicine (Parcheggio Pubblico c/o colorificio “Sicer”)
- 11) S. Vito – Cimitero
- 12) S. Vito – Centro Sportivo
- 13) Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali di proprietà comunale.